

Ordinanza contingibile e urgente n. 32 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

Riscontrato che il decreto-legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

Visto, altresì, il DPCM del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale, tra l'altro, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

Vista la propria ordinanza contingibile e urgente contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, n. 29/PC del 25 settembre 2020, in vigore sino al 04 ottobre 2020, che dispone *"A decorrere dal 25 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, nel limite massimo di: a) n. 1000 spettatori per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Friuli Dacia Arena di Udine; b) n. 1000 persone complessive per le competizioni sportive che si svolgeranno presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste e il palasport Allianz Dome di Trieste; la presenza del pubblico all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso è consentita solo qualora sia possibile assicurare posti assegnati ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza delle società sportive allegati quali parti integranti della presente ordinanza, ribadendo che gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso"*;

Richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente n. 31/PC del 06 ottobre 2020 che ha prorogato fino a tutto il 7 ottobre 2020 l'ordinanza contingibile e urgente n. 29/PC del 25 settembre 2020;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 8 ottobre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 23 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 6 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

Ritenuto pertanto di prorogare ulteriormente la validità della propria ordinanza contingibile e urgente n. 29/PC in attesa della valutazione delle disposizioni del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020;

Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 8 ottobre 2020;

ORDINA

- 1. è prorogata a tutto il 15 ottobre 2020** l'efficacia della propria ordinanza contingibile e urgente n. 29/PC dd. 25 settembre 2020.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 09 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA